




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0001378/07-02-2024



LEX 11
PDL5_0005


Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dott. Antonio Mazzeo
SEDE


PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA

Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti e di referendum consultivo. Modifiche agli articoli 74 e 76 dello Statuto regionale.


di iniziativa dei Consiglieri,


Marco Landi


Elena Meini



Marco Casucci


Giovanni Gallo


Massimiliano Baldini


Andrea Ulmi


Luciana Bartolini



Sommario

- **Preambolo**
- **Articolo 1** Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all'articolo 74 dello Statuto.
- **Articolo 2** Disposizioni in materia di atti preliminari all'indizione di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all'articolo 76 dello Statuto.

Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana,

Visti gli articoli 117, quarto comma, e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 76 dello Statuto della Regione Toscana.

Considerato che,

1. Con legge regionale statutaria 24 maggio 2017, n. 23 (Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all'articolo 74 dello Statuto.) si è proceduto a modificare l'articolo 74 dello Statuto disponendo che l'iniziativa popolare delle leggi di fusione di comuni possa essere esercitata da un numero di elettori corrispondente ad una percentuale del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato;

2. Tale modifica, apportata al fine di garantire un adeguato numero di sottoscrizioni per l'iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti, fissa percentuali decrescenti al crescere della popolazione, introducendo inoltre delle soglie minime per la fascia di comuni tra cinquemila e diecimila abitanti e per la fascia di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti. Dette modifiche, seppur nell'interesse di rapportare il peso demografico dei comuni interessati, risultano, non ancora adeguate, in specie per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, classe maggiormente interessata dalle fusioni di comuni;

3. E' opportuno procedere ad una modifica della disposizione sopra citata, contenuta nel comma 1 bis dell'articolo 74 dello Statuto, al fine di incrementare ulteriormente, in termini percentuali, la relazione decrescente tra le firme richieste per l'esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il maggiore peso demografico di ciascun comune interessato e garantire per i comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti l'effettiva volontà dei cittadini al processo di fusione;

ferma restando la non cogenza dell'esito del referendum, è opportuno che tale consultazione sia preceduta da uno studio costi-benefici della fusione al fine di fornire alla popolazione elementi concreti di valutazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

APPROVA LA SEGUENTE LEGGE

Articolo 1

“Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all’articolo 74 dello Statuto”

1. Il comma 1 bis dell’articolo 74 dello Statuto è **sostituito** dal seguente:

“1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l’istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l’iniziativa popolare può essere esercitata:

a) da un numero di elettori che:

1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a tremila abitanti, sia pari ad almeno il 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;

2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra tremila e cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 35 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;

3) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 30 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;

4) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;

b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati.”.

Articolo 2

“Disposizioni in materia di atti preliminari all’indizione di referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all’articolo 76 dello Statuto”

Dopo il secondo comma **inserire** il seguente comma:

3. “Il consiglio sottopone a referendum consultivo una proposta di legge per l’istituzione di nuovi Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali previa stesura da parte degli uffici regionali di uno studio idoneo a elaborare e valutare la sussistenza di costi e benefici, di natura non esclusivamente economica, derivanti dalla fusione stessa e a definire la fattibilità tecnica-organizzativa, economica-finanziaria e politico-istituzionale.”

Relazione illustrativa. Con la proposta di legge statutaria in oggetto il Consiglio regionale intende adeguare le previsioni statutarie inerenti l'iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti nell'ottica di una più equa relazione tra popolazione e sottoscrittori della richiesta di iniziativa popolare, modificando in senso restrittivo il già presente rapporto decrescente tra popolazione e numero minimo di sottoscrizioni e rimuovendo le soglie minime e al contempo introducendo la previsione della realizzazione di uno studio preliminare sui costi e i benefici della fusione quale importante elemento di valutazione per gli elettori.

L'articolo 1 modifica il comma 1 bis dell'articolo 74 dello Statuto introducendo un'ulteriore fascia di comuni a quella vigente e innalzando la percentuale minima di sottoscrittori in rapporto alla popolazione. Nello specifico il presente articolo suddivide i comuni in quattro fasce in ordine decrescente, assegnando ad esse una percentuale decrescente: la prima fascia – di nuova introduzione – comprende i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, individuando nel 40 per cento degli aventi diritto al voto la quota minima di sottoscrittori dell'iniziativa referendaria; la seconda comprende i comuni compresi tra tremila e cinquemila abitanti, fissando la percentuale al 35 per cento, contro il 25 per cento previsto ad oggi per tutti i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; la terza fascia comprende i comuni con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila, incrementando di dieci punti la percentuale di aventi diritto al voto chiamati a sottoscrivere la richiesta e rimuovendo la ora prevista soglia minima; per la quarta fascia, comprendente i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, il presente articolo prevede un incremento della percentuale di sottoscrittori richiesta dal 15 al 20 per cento, anche in questo caso con rimozione della quota minima richiesta.

L'articolo 2 introduce un terzo comma all'articolo 76 dello Statuto, inserendo la previsione dell'elaborazione di uno studio costi-benefici della fusione, ai fini di una completa e corretta informazione, da realizzarsi da parte degli uffici regionali.

Allegato A

SCHEDA AIUTI DI STATO (SCHEDA ADS)

Amministrazione proponente: Gruppo consiliare Lega Toscana – Salvini Premier.

Tipologia del provvedimento: Proposta di Legge.

Descrizione dell'intervento: con la proposta di legge statutaria in oggetto si intende adeguare le previsioni statutarie inerenti l'iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti nell'ottica di una più equa relazione tra popolazione e sottoscrittori della richiesta di iniziativa popolare, modificando in senso restrittivo il già presente rapporto decrescente tra popolazione e numero minimo di sottoscrizioni e rimuovendo le soglie minime e al contempo introducendo la previsione della realizzazione di uno studio preliminare sui costi e i benefici della fusione quale importante elemento di valutazione per gli elettori.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

. 1.a. Impiego di risorse pubbliche

NO

SI

1.a1 . il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 . il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

.Altro (specificare): _____

FORSE (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

.1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica

NO

SI

.il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1];

oppure

.il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

.Altro (specificare): _____

.FORSE (*specificare dubbi*):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

.2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

NO

SI

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

.2.b. Presenza di selettività

NO

SI

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali: _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);

1. Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

- SI
- NO – l'impegno di spesa è rivolto esclusivamente a favore agli enti locali, quindi non è concesso ad attività economiche.

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il vantaggio economico è un beneficio che un'impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

articolo 93

articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body:

NO

SI

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body:

NO

SI

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispose la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge regionale

Oggetto:

Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti e di referendum consultivo. Modifiche agli articoli 74 e 76 dello Statuto regionale.

Soggetto proponente:

Gruppo Lega Toscana - Salvini Premier

Copertura finanziaria:

La PdL non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia della proposta di legge

Con la proposta di legge statutaria in oggetto si intende adeguare le previsioni statutarie inerenti l'iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti nell'ottica di una più equa relazione tra popolazione e sottoscrittori della richiesta di iniziativa popolare, modificando in senso restrittivo il già presente rapporto decrescente tra popolazione e numero minimo di sottoscrizioni e rimuovendo le soglie minime e al contempo introducendo la previsione della realizzazione di uno studio preliminare sui costi e i benefici della fusione quale importante elemento di valutazione per gli elettori.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della Proposta di legge:

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Nessuna.

Copertura finanziaria:

Nessuna.